

Comune di Castagneto C. cci

Provincia di Livorno



REGOLAMENTO

di

Polizia Rurale



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con delibera C.C. N. 62 DEL 23/06/2006
Esecutivo dal 17/07/2006

IN VIGORE DAL 18/07/2006

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 01 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 02 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 03 – PROVVEDIMENTI DI POLIZIA RURALE

CAPO II

DEL PASCOLO

ART. 04 – CONDUZIONE DI ARMENTI E GREGGI

ART. 05 – PASCOLO SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE

ART. 06 – CASI DI OBBLIGO DI CHIUSURA DEI PASCOLI

ART. 07 – PASCOLO ABUSIVO

ART. 08 – CUSTODIA DEGLI ANIMALI PASCOLANTI

ART. 09 – PASCOLO NOTTURNO

ART. 10 – TRANSITO DEL BESTIAME

ART. 11 – PASCOLO SU AREE BOSCHIVE

CAPO III

CASE COLONICHE

ART. 12 – COSTRUZIONI

ART. 13 – IGIENE DELLE CASE COLONICHE

ART. 14 – STALLE

ART. 15 – CONCIMAIE

ART. 16 – ABBEVERatoi E FONTANE

ART. 17 – POZZI PER L'IRRIGAZIONE

CAPO IV CANI ED ALTRI ANIMALI

ART. 18 - CUSTODIA

ART. 19 - ANIMALI RINVENUTI NEI PROPRI FONDI

ART. 20 - IGIENE

ART. 21 - QUIETE PUBBLICA

CAPO V PREVENZIONE INCENDI

ART. 22 - PERIODI A RISCHI DI INCENDIO

ART. 23 - DIVIETI E PRESCRIZIONI

ART. 24 - FUOCHI ARTIFICIALI E RAZZI

ART. 25 - SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

ART. 26 - CARBONAIE

CAPO VI ATTIVITA' AGRICOLA

ART. 27 - DISCIPLINA E LIMITAZIONI

ART. 28 - ARATURA FONDI

ART. 29 - IRRIGAZIONE

ART. 30 - SPIGOLATURA

ART. 31 - ESCHE AVVELENATE

ART. 32 - USO DI ANTICRITTOGAMICI

ART. 33 - TUTELA DELL'APICOLTURA

ART. 34 - RICOVERI PER ANIMALI

ART. 35 - ALBERI E SIEPI

ART. 36 - TERRENI CIRCOSTANTI LE BORGATE

ART. 37 - DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

ART. 38 - ACCESSI IN AREA PRIVATA

ART. 39 - STRADE PRIVATE CON PENDENZA

ART. 40 - OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE

ART. 41 - INGRESSO SUL FONDO ALTRUI

ART. 42 - FASCE DI RISPETTO SU STRADE PUBBLICHE O PRIVATE AD USO
PUBBLICO

CAPO VII

TUTELA DEL TERRITORIO

ART. 43 - MOVIMENTO DI TERRA

ART. 44 - TUTELA DELGI ALBERI

ART. 45 - DENUNCIA OBBLIGATORIA DELLE MALATTIE

ART. 46 - ABBATTIMENTO DI PIANTE LUNGO LE STRADE

ART. 47 - TUTELA DEL PAESAGGIO AGRICOLO

ART. 48 - RECINZIONI

ART. 49 -- TUTELA DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI
EXTRAURBANE

CAPO VIII

TUTELA DELLE ACQUE

ART. 50 - INQUINAMENTO DELLE ACQUE

ART. 51 - SCARICHI DI LIQUAMI

ART. 52 - ZONE DI RISPETTO

ART. 53 - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE
E DELLE SANSE UMIDE

CAPO IX

DISCIPLINA SANZIONATORIA

ART. 54 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

ART. 55 - ATTI DI ACCERTAMENTO

ART. 56 - SANZIONI ACCESSORIE

ART. 57 - RICORSO - RAPPORTO - ORDINANZA INGIUNZIONE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il servizio di Polizia rurale è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato, dalle Regione e dagli altri Enti Pubblici nell'interesse generale delle colture e dell'attività agraria, nonché la vigilanza sulla difesa del territorio e dell'ambiente in generale.
2. Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale o destinate ad usi agricoli dal Piano Regolatore Generale.

Articolo 2 - Espletamento del servizio.

1. Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di cui all'art. 57 del C.P.P.

Articolo 3 - Provvedimenti di Polizia Rurale.

1. La competente Autorità Comunale provvede all'emissione dei provvedimenti previsti dal T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dal vigente Codice della strada, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni ed al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.

CAPO II

DEL PASCOLO

Articolo 4 – Conduzione di armenti e greggi.

1. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altra moltitudine di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.
2. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.
3. Le moltitudini di animali di cui ai precedenti commi non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un

dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.

Articolo 5 – Pascolo su aree pubbliche e private

1. Per il pascolo su terreni demaniali comunali, occorre il preventivo permesso della competente Autorità Comunale previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste.
2. Per il pascolo su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso di ciascun proprietario.
3. A meno che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.
4. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

Articolo 6 - Casi di obbligo di chiusura dei pascoli.

1. Nelle private proprietà è proibito lasciar sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, scalciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

Articolo 7 - Pascolo abusivo.

1. Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando per lo sciame delle api le disposizioni di cui all'art. 924 Codice civile e fatta salva l'adozione delle misure per assicurare il risarcimento del danno subito da Enti o privati.

Articolo 8 - Custodia degli animali pascolanti.

1. Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti.
2. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Articolo 9 - Pascolo notturno.

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Articolo 10 – Transito del bestiame.

1. Coloro che, non residenti o domiciliati nel Comune, debbono attraversare il territorio comunale con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

Articolo 11 – Pascolo in aree boschive

1. Il pascolo allo stato brado in aree boschive è subordinato all'autorizzazione della competente Autorità Comunale che accerta l'idoneità del sito e l'impatto ambientale dell'attività di allevamento, nonché la sicurezza per l'incolumità pubblica
2. La strutturazione degli allevamenti bradi deve essere tale da permettere l'esecuzione dei controlli sanitari sugli animali come da regolamenti e leggi in materia.

CAPO III

CASE COLONICHE

Articolo 12 – costruzione

1. La costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e deruralizzazione di case coloniche, stalle, fabbricati rurali e strutture rurali in genere, è soggetta a concessione rilasciata dalla competente Autorità Comunale ovvero a denuncia di inizio attività, nel rispetto delle vigenti normative urbanistico – edilizie.

Articolo 13 – Igiene delle case coloniche

1. Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e non devono avere alcuna comunicazione diretta con il fienile e depositi di altro combustibile.
2. Le stalle, i porcili, gli ovili, le scuderie ed i pollai, devono essere ad una conveniente distanza dalle case di abitazione; quando siano situate nello stesso corpo di fabbricato, non devono avere in nessun caso comunicazione diretta con i locali di abitazione permanente e non si possono utilizzare per abitazione i locali ad essi sovrastanti se i solai separanti i due locali non siano impermeabili ed isolanti.
3. Le case coloniche e le loro attinenze situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.
4. I cortili e le aie annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolare in modo da consentire il rapido allontanamento delle acque pluviali, dei tetti e di quelle di uso domestico estratte dai pozzi, cisterne, ecc.
5. E' vietato ammucciare e lasciare giacere i rifiuti di qualsiasi genere in prossimità dell'abitazione.

Articolo 14 – Stalle

1. La costruzione delle stalle deve essere effettuata usando materiale ed accorgimenti che assicurino le migliori condizioni di igiene, di facile deflusso dei liquidi e la possibilità di frequenti disinfezioni o lavature. Deve essere evitata ogni dispersione delle deiezioni animali.
2. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di manutenzione e intonacate. Il bestiame deve essere tenuto pulito non inzaccherato di sterco o altro materiale.
3. È vietato tenere animali da cortile nelle stalle.

Articolo 15 – Concimaie

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI (LI)
REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

1. Le concimaie devono distare almeno 25 (venticinque) metri dalle abitazioni dalle strade di uso pubblico e metri 50 (cinquanta) dai corsi d'acqua, da sorgenti, da pozzi di acqua potabile e da condutture pure di acqua potabile.
2. Ogni trattamento degli effluenti liquidi o rifiuti solidi deve essere considerato sempre alla luce di un possibile riutilizzo dei prodotti. A tal fine, oltre ai sistemi tradizionali di raccolta nelle concimaie, possono essere utilizzati sistemi alternativi quali il lagunaggio, fertirrigazione, produzione di biogas da fermentazione anaerobica, fermentazione orientata per la produzione di mangimi per allevamento, compostaggio con la frazione organica dei r.s.u. L'utilizzo di ciascuna di queste tecniche dovrà rispettare le prescrizioni della normativa vigente in materia

Articolo 16 – Abbeveratoi e fontane

1. le acque delle fontane, delle vasche e gli abbeveratoi pubblici non possono essere sporcate
2. È vietato:
 - a) lavare in essi il bucato;
 - b) introdurre oggetti di qualsiasi specie;
 - c) il lavaggio degli animali nelle vicinanze;
 - d) la pulizia e il lavaggio dei veicoli, anche agricoli.

Articolo 17 – Pozzi per l'irrigazione

1. Nella costruzione di pozzi occorre:
l'autorizzazione della competente Autorità per la ricerca della falda acquifera e per ogni utilizzazione dell'acqua ricavata;
una Dichiarazione di Inizio Attività, secondo la normativa edilizia, alla competente Autorità Comunale per la trivellazione del terreno.
2. I pozzi e le cisterne devono avere le sponde munite di parapetto con sportello ermeticamente chiuso e adeguatamente segnalato. Nel caso in cui le predette operazioni non siano sufficienti a garantire la massima sicurezza, dovranno essere disposte ulteriori misure idonee.
3. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee è disciplinata da normativa specifica. Le perforazioni debbono essere eseguite in modo da evitare la comunicazione tra falde diverse.

CAPO IV
CANI ED ALTRI ANIMALI

Articolo 18 – Custodia

1. Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.
2. I cani di media e grossa taglia, quando si trovano in luogo pubblico o di uso pubblico, devono essere tenuti al guinzaglio o muniti di museruola
3. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola i cani da pastore ed i cani da caccia quando vengono utilizzati per tali mansioni.
4. I cani da guardia possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare adottando le dovute cautele al fine di evitare danni a persone..

Articolo 19 – Animali rinvenuti nei propri fondi

1. Chiunque nei propri fondi rinviene animali non di sua proprietà può trattenerli provvisoriamente dandone immediata comunicazione al Comando di Polizia Municipale e al proprietario legittimo

se riconosciuto. Il legittimo proprietario è obbligato all'eventuale risarcimento dei danni provocati dall'animale oltre che alle spese di mantenimento.

2. I cani mancanti del tatuaggio o chips di riconoscimento, dei quali non sia possibile rintracciare il legittimo proprietario e non possano essere tenuti presso il ritrovatore, dovranno essere ricoverati presso idonei canili indicati dall'autorità comunale e, comunque, a norma di quanto previsto dalla Legge 14 agosto 1991 n. 281, non potranno essere soppressi salvo casi di grave malattia incurabile o in caso di riconosciuta comprovata pericolosità.

Articolo 20 – Igiene

1. Il proprietario deve rimuovere ogni tipo di deiezione del proprio animale in luoghi pubblici o privati di uso pubblico quando tali rifiuti organici pregiudicano il decoro e l'igiene.

Articolo 21 – quiete pubblica

1. In caso di presenza di cani o altri animali che disturbano la quiete pubblica, il proprietario di tali animali, deve adottare accorgimenti quali pannelli fonoassorbenti, sistema di pioggia od altre misure idonee a risolvere l'inconveniente.

CAPO V

PREVENZIONE INCENDI

Articolo 22. Periodi a rischio di incendio

1. Il periodo a rischio d'incendio è stabilito annualmente dall'organo competente
2. La Provincia può, anche per singole aree omogenee, modificare il periodo a rischio di cui al comma 1 o istituire periodi a rischio diversi.

Articolo 23 – Divieti e prescrizioni

1. Salvo deroghe previste nel Regolamento Regionale Toscano 48/03, è vietato a chiunque accendere fuochi:
 - a) Nei boschi e aree assimilate, di cui all'art. 3 della legge regionale forestale della Toscana n° 39/2000 e nella fascia di terreno contigua di larghezza pari a **50 metri** qualunque sia la destinazione d'uso;
 - b) Nei boschi e aree assimilate, di cui all'art. 3 della legge regionale forestale della Toscana n° 39/2000 e nella fascia di terreno contigua di larghezza pari a **200 metri** qualunque sia la destinazione d'uso, durante il periodo a rischio di incendio di cui all'art. 22.
2. Nei territori diversi da quelli previsti dal precedente comma 1 è consentito l'abbruciamento dei residui vegetali alle seguenti condizioni:
 - a. l'abbruciamento non deve avvenire durante il periodo a rischio di incendio di cui all'art. 22.;
 - b. il fumo non deve invadere abitazioni, luoghi di lavoro e strade pubbliche o di uso pubblico;
 - c. l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento;
 - d. l'area dove avviene l'abbruciamento deve essere circondata da una fascia arata e comunque ripulita da ogni tipo di vegetazione di almeno 10 metri di larghezza;
 - e. le operazioni devono essere condotte da un numero di soggetti adeguati a controllare l'intero perimetro, sotto la responsabilità di almeno una persona maggiorenne che controlli costantemente il fuoco, abbandonando la zona solo dopo essersi accertato del completo spegnimento;

- f. le persone che eseguono tali interventi devono preventivamente avvisare il Comando di Polizia Municipale indicando il luogo dell'abbruciamento, il proprietario del terreno ed il nome di un responsabile con il relativo recapito telefonico;
- g. è vietato l'abbruciamento delle stoppie per la tutela ambientale e la tutela della fauna;
3. E' vietato, ovunque, abbandonare o gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possano dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione.
4. Nei boschi di latifoglie percorsi da incendio, il proprietario deve eseguire, al più presto e non oltre la stagione silvana successiva, il taglio di successione delle piante o ceppaie danneggiate dal fuoco e, se necessario, anche la tramarratura delle ceppaie stesse.
5. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci dei boschi è tenuto a darne comunicazione immediata alle competenti autorità locali.

Articolo 24 – Fuochi artificiali e razzi

1. E' vietato accendere, sia di giorno che di notte, razzi ed altri fuochi artificiali; è altresì vietato il sollevamento di aerostati, l'accensione di fuochi e falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case ed ai pagliai senza aver ottenuto il permesso dell'Autorità locale di P.S.

Articolo 25 – Spegnimento degli incendi

1. Nessuno può impedire l'uso delle proprie vasche d'acqua, cisterne, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione per il deposito ed il prelievo dell'acqua, né l'uso di utensili atti ad interrompere o fermare l'azione del fuoco.
2. I presenti, se richiesti, dovranno prestare la loro opera per l'estinzione dell'incendio stesso, sotto la direzione dei Vigili del Fuoco.

Articolo 26 – Carbonaie

1. L'attività di accensione delle carbonaie deve intendersi quale parte della tecnica agraria diretta alla coltivazione ed allo sfruttamento dei boschi. Detta attività, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi richiesti, è ammessa nelle zone a prevalente funzione agricola, nel rispetto delle distanze di sicurezza e delle modalità previste dall' art. 23. E' comunque vietato accendere carbonaie a meno di metri 200 in linea d'aria da insediamenti abitativi, luoghi di lavoro e da strade pubbliche o di uso pubblico.

CAPO VI

ATTIVITA' AGRICOLA

Articolo 27 – Disciplina e limitazioni

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali culture o allevamenti.
2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà alla competente Autorità Comunale di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o culture medesime e ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

Articolo 28 – Lavorazione fondi agricoli

1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, devono formare lateralmente a queste, una capezzagna di almeno 4 metri, da utilizzare per lo spostamento della macchina agricola o qualsiasi altro mezzo o animale, in modo da non arrecare danno alle strade medesime, alle ripe ed ai fossi.
2. E' vietata qualsiasi tipo di lavorazione, quando questa a causa di vento o altro, alza delle consistenti nubi di polvere che invadono abitazioni, luoghi di lavoro e strade pubbliche o di uso pubblico.

Articolo 29 – Irrigazione

1. I proprietari di terreni possono usare per quelle colture che riterranno opportuno, impianti di irrigazione. Nel caso di irrigazione a pioggia devono adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non arrecare danno agli utenti della strada sia rotabile che ferrata.
2. E' vietato prelevare l'acqua per scopo irriguo dalle fontane pubbliche e comunque da pubblici acquedotti.
3. Per la realizzazione di piccoli invasi (vasche di preriscaldi interrato e con arginature di qualsiasi altezza), oltre alla concessione edilizia, è necessario attenersi alle norme della Legge 183/1989

Articolo 30 – Spigolatura

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto.

Articolo 31 – Esche avvelenate

1. Qualora su determinati terreni venissero sparse, a scopo di protezione agricola, esche avvelenate, la circostanza dovrà essere sufficientemente segnalata con cartelli ben visibili da porsi lungo tutto il confine del terreno medesimo.

Articolo 32 – Uso di anticrittogamici

1. Durante l'effettuazione dei trattamenti antiparassitari è fatto obbligo di evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici, strade pubbliche o di uso pubblico, abitazioni e relative pertinenze (prati, orti, ecc.).
2. In prossimità delle strutture suddette, quando vengono utilizzati atomizzatori e nebulizzatori, è fatto obbligo di effettuare i trattamenti in assenza di vento, mantenendo una distanza dal confine delle stesse sufficiente ad evitare che vengano bagnate dalla nube contenente il presidio sanitario o che vengano raggiunte da esalazioni che siano nocive o soltanto moleste.
3. In caso di vicinanza a case è comunque fatto obbligo di avvertire preventivamente gli abitanti.
4. Durante l'erogazione delle miscele antiparassitarie con atomizzatori e nebulizzatori in prossimità di strade aperte al pubblico transito è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti e pedoni, adottando tutti gli accorgimenti utili per non investire con la nube le persone e/o i mezzi in transito.
5. In caso di nuovi impianti di colture arboree, per evitare gli inconvenienti igienico sanitari suddetti, è necessario rispettare una distanza di sicurezza di almeno metri 20 dall'impianto dell'ultimo filare sul confine delle abitazioni.
6. E' vietata la distribuzione di pesticidi con il mezzo aereo.
7. In corrispondenza degli accessi ai luoghi di lavoro (sia a pieno campo che confinanti) in cui siano in corso e/o siano stati effettuati trattamenti con pesticidi, è fatto obbligo dell'affissione

di cartelli ben visibili che oltre a recare con chiarezza l'indicazione del pericolo, devono contenere i seguenti dati: giorno di effettuazione del trattamento, prodotti utilizzati e tempi di carenza nonché precauzioni d'uso.

8. L'uso di diserbanti o dissecanti per scopi agricoli è subordinato a preventiva comunicazione alla locale ASL di cui alla L.R. 36/1999.
9. Per scopi non agricoli è necessario specifico nullaosta della stessa ASL.
10. E' fatto divieto di impiego di diserbanti o dissecanti entro un raggio di 200 metri da pozzi e sorgenti di emungimenti sia pubblici che privati ad uso idropotabile.
11. E' altresì vietato l'uso di diserbanti o dissecanti entro 10 metri da:
 - a. sponde di laghi, fiumi, torrenti, ruscelli, e pozzi di irrigazione;
 - b. strade pubbliche o d'uso pubblico;
 - c. abitazioni e luoghi di lavoro;
 - d. ricoveri di animali.
12. E' possibile derogare dalle distanze, di cui al presente comma, quando sulle stesse aree vengano effettuati trattamenti con prodotti fitosanitari appositamente registrati presso il Ministero della Sanità per tali scopi e distribuiti con macchine irroratrici dotate di dispositivi per caduta, per contatto o altri con effetto deriva della stessa grandezza.
13. Per la sicurezza degli addetti alle operazioni di uso degli anticrittogamici e dei relativi luoghi di lavoro si rimanda a quanto prevedono le norme di legge.

Articolo 33 – Tutela dell'apicoltura

1. Allo scopo di assicurare all'agricoltura l'indispensabile attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento alle piante legnose ed erbacee che possa essere dannoso alle api, dall'inizio della fioritura fino alla completa caduta dei petali.

Articolo 34 – Ricoveri per animali

1. I ricoveri per gli animali, fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dalla normativa specifica, devono essere sufficientemente arieggiati, illuminati, approvvigionati di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di idonee protezioni contro gli insetti ed animali predatori.

Articolo 35 – Alberi e siepi.

1. I proprietari di alberi, arbusti e siepi piantati vicino alle strade pubbliche o di uso pubblico devono curare il taglio dei rami che si protendono verso la strada stessa e che impediscono la visibilità e ostacolano la viabilità e devono tagliare le radici che in qualche maniera danneggino la sede stradale o la banchina.

Articolo 36 – Terreni circostanti le borgate.

1. I proprietari di terreni circostanti ai piccoli raggruppamento di case di campagna ancora abitate (stabilmente o stagionalmente) o adiacenti ai centri abitati, sono obbligati a ripulire i terreni medesimi per una distanza di almeno metri 100 (cento) dai fabbricati, salvo diversa prescrizione della competente Autorità Comunale, a procedere alla falciatura dell'erba e alla successiva fienagione.

Articolo 37 – Divieto di impedire il libero deflusso delle acque.

1. Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che possono inoltrarsi dentro i fossi e canali in modo tale da restringere la sezione normale di portata delle acque.

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI (LI)
REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

2. I proprietari dei terreni soggetti a servitù di scolo di fossi e di canali privati, sono obbligati a provvedere a che tali fossi e canali vengano tenuti costantemente sgombri da ostacoli e da eccessiva vegetazione, al fine di evitare che, in caso di piogge continuate e piene, sia ostacolato il libero deflusso delle acque e danneggiate, per allagamento, le proprietà contermini. Devono inoltre provvedere alla manutenzione delle pertinenze idrauliche quali sponde, arginature ed aree golenali
3. I fossi e fossette delle strade private ad uso pubblico devono, a cura dei frontisti, essere mantenuti puliti in modo da permettere il regolare deflusso delle acque meteoriche. I soggetti obbligati dovranno pulire ed approfondire a giusta misura la sezione trapezoidale con affondamento, dal piano stradale e dal terreno, non inferiore a cm 50 per le strade di pianura e cm 40 per quelle collinari.
4. La terra ricavata in seguito ai lavori di scavo delle fossette deve essere asportata dai soggetti obbligati.
5. E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavazione, anche temporanea, della massiciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità competente. L'area dei fossi, comunque occupata, formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono
6. In caso di inadempienza la competente Autorità Comunale intima ai proprietari e frontisti di provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale provvederà direttamente con rivalsa delle spese sugli interessati, salva e impregiudicata l'azione sanzionatoria.

Articolo 38 – Accessi in area privata

1. Chiunque intende aprire un accesso da una strada pubblica ad una proprietà privata, oltre al rispetto della normativa edilizia, deve provvedere alla messa in opera di appositi ponticelli della medesima sezione fluente della fossetta laterale e comunque non inferiore a cm 50 per le strade di pianura, e di cm 40 per quelle collinari.
2. Per ingressi carrabili di attività agricole, il passo carrabile deve essere posto ad una distanza di m.15 (quindici) dal limite strada, se non munito di un cancello automatico, in altri casi il passo carrabile dovrà essere posto a m.5 (cinque) se non munito di cancello automatico),

Articolo 39 – Strade private con pendenza

1. Tutti i proprietari delle strade e accessi privati che si collegano ad una strada pubblica e si trovano su un piano superiore rispetto a questa, devono costruire e mantenere efficiente, poco prima del suddetto incrocio, una griglia di almeno cm 50 di larghezza con relativo canale, posizionata a 30 gradi rispetto all'asse stradale pubblico, in modo da permettere all'acqua piovana e conseguenti detriti di riversarsi direttamente nella fossetta laterale.

Articolo 40– Occupazione aree pubbliche.

1. Senza autorizzazione della competente Autorità Comunale, è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi ed aree delle strade comunali e vicinali di uso pubblico.

Articolo 41 – Ingresso nel fondo altrui.

1. E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti o muniti di recinti o dei ripari di cui all'art 637 del Codice Penale
2. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da arrecare il minor danno possibile.
3. Il diritto di passaggio nei fondi altrui, col bestiame sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alla altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

Articolo 42 - Fasce di rispetto su strade pubbliche o private ad uso pubblico

1. La distanza dal confine stradale da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri.
2. La distanza dal confine stradale, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri.
3. La distanza dal confine stradale, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a 1 metro sul terreno, non può essere inferiore ad 1 metro. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 metro costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
4. La distanza dal confine stradale, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno, non può essere inferiore a 3 metri. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno costituite come previsto al comma precedente, e per quelle di altezza inferiore ad 1 metro sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo, nonché per qualsiasi deposito di materiali.
5. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nei commi 2,3 e 4 si deve aggiungere la area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento del Codice della Strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
6. Nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 metri, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda, dalla linea tracciata alla distanza dal confine stradale indicata, in base al tipo di strada, dall'art. 26 del Regolamento del Codice della Strada vigente.

CAPO VII

TUTELA DEL TERRITORIO

Articolo 43 – Movimenti di Terra

1. Tutti gli interventi sul territorio che comportano notevoli movimenti di terra ed una conseguente alterazione dell'andamento altimetrico del terreno, quali sbancamenti e/o riporti, sono soggetti ad autorizzazione della competente Autorità comunale.

2. Possono essere eseguiti invece quei movimenti di terra necessari all'uso agricolo del suolo (piantumazioni, nuove colture, regolazioni dello stato superficiale del terreno) purchè non alterino i sistemi di scorrimento naturale delle acque meteoriche.
3. La realizzazione di nuovi percorsi carrabili, anche se destinati ai soli veicoli agricoli, è soggetta ad autorizzazione comunale, in questo ambito dovranno essere presentati progetti di sistemazione del suolo, della piantumazione e di tutte le opere occorrenti al fine di inserire l'intervento nel paesaggio senza alterarne le caratteristiche limitando al massimo scavi e riporti.

Articolo 44 – Tutela degli alberi

1. Gli alberi di alto fusto ed in particolare quelli costituenti filari o di peculiarità paesaggistica, nonché gli alberi in adiacenza ed in stretta relazione ad insediamenti colonici sono oggetto di tutela e quindi non si può procedere ad alcuna modifica del loro stato senza autorizzazione comunale.
2. E' vietato procedere al taglio ed alla potatura in assenza di autorizzazione della competente Autorità Comune delle essenze arboree aventi caratteristiche preminenti tali da essere considerate "monumentali".
3. Per gli espianti degli Olivi si rimanda al Piano Urbanistico Comunale.
4. Per la sostituzione e piantumazione dei cipressi il proprietario, o il conduttore, dovrà obbligatoriamente utilizzare la pianta denominata *cupressus semprevirens*

Articolo 45 - Denuncia obbligatoria delle malattie.

1. E' fatto obbligo ai proprietari o chi per essi di denunciare la comparsa di animali nocivi, crittogame, bruchi ed altri parassiti dannosi alle piante, nonché malattie ed i deperimenti avvertiti sulle piante (potendo queste essere determinate da parassiti dannosi all'agricoltura) alla Autorità Fitosanitaria competente per territorio, perché questa possa eseguire le verifiche necessarie a prendere i provvedimenti del caso.
2. Nel caso di invasione di processionaria del pino di campagna e del mal d'inchiostro dei castagni o qualsiasi altra malattia accettabile, i proprietari dovranno darne avviso alla Autorità Fitosanitaria competente per territorio ed al Comando Polizia Municipale, che dovranno attenersi alle disposizioni legislative in vigore.

Articolo 46 – Abbattimento di piante lungo le strade.

1. Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

Articolo 47 – Tutela del paesaggio agricolo

1. Nell'ambito degli interventi agrari (anche se non espressamente previsti nei Piani di Utilizzazione Aziendale o di Sviluppo) dovranno essere tutelati, ripristinati e valorizzati gli elementi caratterizzanti il paesaggio agricolo esistente e adottati tutti i provvedimenti per migliorare lo stato idrogeologico del terreno.

2. Gli alberi da abbattere per provate esigenze di produzione agricola, dovranno essere sostituite con le stesse essenze o con essenze locali
3. Non dovranno essere alterati i percorsi "storici", comprese quelli poderali ed interpoderali esistenti. Questi dovranno essere valorizzati e aperti al pubblico transito. Gli interventi di manutenzione e ripristino sono soggetti ad autorizzazione comunale.
4. E' fatto obbligo a chiunque proceda a nuove edificazioni o ristrutturazioni di edifici esistenti di mettere a dimora piantumazioni di essenze locali in modo da inserirle e/o integrarle nell'ambiente circostante dell'immobile.

Articolo 48 – Recinzioni

1. Sono ammesse recinzioni realizzate con siepi di essenze locali.
2. Sono inoltre ammesse recinzioni in rete metallica, su sostegni in legno e senza fondazione, esclusivamente per le aree di allevamento animali e per la difesa delle produzioni agricole soggette a danni accertabili.
3. Le recinzioni nelle zone agricole sono subordinate ad una preventiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale. Tali recinzioni devono prevedere, per una altezza di cm 40 da terra, una maglia di cm 15 x 20 al fine di permettere il passaggio della fauna minore e, per garantire la fruibilità del territorio, dovranno essere previsti idonei scalandrini. Il ripristino delle recinzioni esistenti è sottoposto al rispetto del presente comma.
4. Possono derogare dalle prescrizione di cui al comma 3 i proprietari frontisti di strade pubbliche con elevata intensità di traffico.
5. Per le recinzioni che si trovano a confine di strade pubbliche, private e al demanio marittimo comunale, dove vi sia un transito o sosta di pedoni è vietato l'uso del filo spinato.
6. Le recinzioni possono essere mascherate solo con assenze naturali. Entro e non oltre 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le recinzioni mascherate prive di essenze naturali dovranno essere adeguate.

Art. 49 – Tutela delle strade comunali e vicinali extraurbane

Chiunque ha la necessità di utilizzare in modo continuativo e per un certo periodo di tempo, le strade comunali e vicinali extraurbane per il transito di veicoli di massa a pieno carico superiore a 10 t. (dieci) e che a causa di tale uso sia prevedibile il danneggiamento della struttura stradale, deve chiedere l'autorizzazione al transito al Comando di Polizia Municipale. Al fine del rilascio della medesima, il richiedente deve stipulare, in anticipo, una polizza assicurativa fidejussoria a garanzia del Comune di Castagneto Carducci, per i danni eventualmente prodotti sulle strade interessate. L'entità della polizza è stabilita dal Dirigente dell'Area Tecnica Comunale.

CAPO VIII

TUTELA DELLE ACQUE

Articolo 50 – Inquinamento delle acque

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI (LI)
REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

1. È vietato inquinare le acque delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva e di sostanze micidiali per il patrimonio ittico. Non è permesso di convogliare direttamente nei corsi d'acqua sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori.
2. Lo scarico di acque derivanti da attività di ogni tipo, sia produttive che civili o di servizio, è ammesso solo dietro il conseguimento delle necessarie autorizzazioni, secondo quanto previsto dal d. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

Articolo 51 – Scarichi di liquami

1. E' vietato lo scarico di liquami e sostanze reflue sul suolo. Lo smaltimento sul suolo di acque reflue, provenienti da insediamenti civili rurali, da insediamenti produttivi agricoli, nonché dei liquami e fanghi trattati provenienti da impianti di depurazione deve essere autorizzato dall'Autorità competente previa verifica dell'idoneità dei terreni.

Articolo 52 – Zone di rispetto

1. Per assicurare e mantenere la qualità dell'acqua da destinare al consumo umano sono stabilite dall'Autorità Sanitaria zone di rispetto attorno ai pozzi dove sono vietate tutte le attività incompatibili di cui sopra. In particolare:
 - a) Accumulo di concimi organici;
 - b) Dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da pianali e strade;
 - c) Aree cimiteriali;
 - d) Spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche
 - e) Apertura di cave;
 - f) Apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative e quantitative della risorsa idrica
 - g) Discariche di qualsiasi tipo anche se controllate;
 - h) Qualsiasi impianto di trattamento rifiuti;
 - i) Centri di raccolta, demolizioni e rottamazione di veicoli;
 - j) Pascolo e stazzo di bestiame.
2. Le zone di rispetto devono avere una estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione. Tale estensione può essere ridotta o aumentata in relazione alla situazione locale di vulnerabilità.

Articolo 53 – Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Le acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli.

2. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e' subordinata alla comunicazione da parte dell'interessato al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni prima della distribuzione, di una relazione redatta da un agronomo, perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale, sull'assetto pedogeomorfologico, sulle condizioni idrologiche e sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore, con relativa mappatura, sui tempi di spandimento previsti e sui mezzi meccanici per garantire un'idonea distribuzione.
3. Lo spandimento delle acque di vegetazione si intende realizzato in modo razionale nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.
4. E' vietato in ogni caso lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse, ai sensi dell'articolo 1, sulle seguenti categorie di terreni:
 - a. i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
 - b. i terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;
 - c. i terreni investiti da colture orticole in atto;
 - d. i terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondita' inferiore a dieci metri;
 - e. terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.

CAPO IX

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Articolo 54 - Accertamento delle violazioni.

1. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento spetta agli organi di polizia ed, in particolare, al Corpo di Polizia Municipale.
2. E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni alle guardie ambientali volontarie facenti parte degli organismi regolarmente riconosciuti.

Articolo 55 – Atti di accertamento.

1. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata a termini dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.
2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale.
3. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori e ad eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della citata legge 689/81.

4. Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.
5. In caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione da trasmettersi, nel termine massimo di 30 giorni, al Comando di Polizia Municipale che provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.

Articolo 56 - Sanzioni accessorie.

1. Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di un titolo autorizzatorio espresso o implicito, nei casi non normati dal D. Lgs.- 13 luglio 1994, n. 480 o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione del titolo medesimo per:
 - a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;
 - b) mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione;
 - c) morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o altro titolo.
2. La sospensione può avere durata massima di giorni 30 e si interrompe di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi.
3. L'Autorità Comunale ordina, altresì, quando ciò si renda necessario, il ripristino dello stato delle cose e/o del luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie.
4. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale provvede coattivamente, con successiva rivalsa delle spese in capo ai soggetti obbligati.
5. Gli organi addetti al controllo possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
6. L'inottemperanza alle Ordinanze Sindacali di cui al presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali con particolare riferimento all'Art.650 Codice Penale,

Articolo 57 –Ricorso – Rapporto – Ordinanza ingiunzione.

1. Avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso e richiesta di audizione al Dirigente dell'Area di Polizia Municipale, in carta libera, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.
2. Il Dirigente di Polizia Municipale, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza – ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 11 della legge stessa.
3. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI (LI)
REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

4. Nel caso di mancato pagamento nei termini previsti e senza che sia stato presentato ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto ex art. 17 legge 689/81 al Dirigente di Polizia Municipale per l'emissione dell'ordinanza – ingiunzione.
5. Avverso l'ordinanza – ingiunzione del Dirigente della P.M competente, è ammessa opposizione davanti al Giudice di Pace di Cecina, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della legge 689/81.

TABELLA SANZIONI

Articolo	comma	Sanzione amministrative pecuniarie		Importo pagamento in via breve	Autorità amministrativa competente	Note
		minima	massima			
4	1,2,3	Art. 184 del Codice della Strada (d.Lgs 285/1992)				
5	1,2	Art. 636 del Codice Penale				
5	3,4	100	500	200	Comune	
6	1	25	258	50	Prefetto	Art. 672 C.P.
8	1,2	25	258	50	Prefetto	Art. 672 C.P.
9	1	25	258	50	Prefetto	Art. 672 C.P.
10	1	100	500	200	Comune	
11	1,2	100	500	200	Comune	
12	1	T.U. dell'Edilizia n°380/2001 – Legge della Regione Toscana sul governo del territorio n° 1 del 3/1/2005				
13	1	100	500	200	Comune	
13	2	Art. 54, 58 del DPR 303/1956 norme generali per l'igiene del lavoro. Vigilanza di competenza dell'Ispett. del lavoro				
13	3,4,5,6	100	500	200	Comune	
14	2	100	500	200	Comune	
14	3	100	500	200	Comune	
14	4	100	500	200	Comune	
14	5	100	500	200	Comune	
15	1,2	Art. 54, 58 del DPR 303/1956 norme generali per l'igiene del lavoro. Vigilanza di competenza dell'Ispett. del lavoro				
15	3	100	500	200	Comune	
16	1,2,3	100	500	200	Comune	
17	1	T.U. dell'Edilizia n°380/2001 – Legge della Regione Toscana sul governo del territorio n° 1 del 3/1/2005				
17	2	100	500	200	Comune	

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI (LI)
REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

18	1,2	50	258	100	Prefetto	Art. 672 C.P.
19	1,2	103	622	206	Regione	Reg. Reg.le 33/04
20	1	100	500	200	Comune	
21	1	100	500	200	Comune	

Articolo	comma	Sanzione amministrative pecuniarie		Importo pagamento in via breve	Autorità amministrativa competente	Note
23	1 lett.A	50	500	100	Provincia	Reg. Reg.le. 48/03
23	1 lett.B	100	1000	200	Provincia	Reg. Reg.le. 48/03
23	2,3	100	500	200	Comune	
23	4,5	Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)				
24	1	100	500	200	Comune	
24	2,3	100	500	200	Comune	
25	1	Art. 57 del T.U.L.P.S. n°773/1931 e art. 703 del C.P.				
26	1,2	A seconda delle ipotesi si possono configurare vari reati previsti e puniti dal Codice Penale.				
27	1	100	500	200	Comune	
28	1,2	100	500	200	Comune	
29	1,2	100	500	200	Comune	
30	1,2	100	500	200	Comune	
31	1	100	500	200	Comune	
31	1	Art. 626 del Codice Penale in caso di spigolatura nei fondi ove non è ancora avvenuta la raccolta.				
32	1	100	500	200	Comune	
33	1....12	D.P.R. 223/1988 – Legge Regione Toscana n° 36/1999				
34	1	100	500	200	Comune	
35	1	100	500	200	Comune	
36	1	100	500	200	Comune	
37	1	100	500	200	Comune	
38	1,2,3,5	100	500	200	Comune	
39	1	100	500	200	Comune	
40	1	100	500	200	Comune	

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI (LI)
REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

41	1	100	500	200	Comune	
42	2,3	100	500	200	Comune	
43	1,2,3,4, 5	137,55	550,20	137,55	Art. 16 Codice Strada	

Articolo	comma	Sanzione amministrative pecuniarie		Importo pagamento in via breve	Autorità amministrativa competente	Note
44	1,2,3,4	100	500	200	Comune	
45	1,2	Legge 987/1931 e Reg.to approvato con Regio Decreto n°1700 del 26/05/1933				
46	1	100	500	200	Comune	
47	1,2,3,4,	100	500	200	Comune	
48	1,2,3,4, 5,6	100	500	200	Comune	
49	1	100	500	200	Comune	
50	1,2,3	Legge 152 del 11/05/1999				
51	1	Legge 152 del 11/05/1999				
52	1	DPR n°236 del 24/05/1988				
53	1,2,3,4	Legge n° 574 dell' 11 novembre 1996				
43	6	343,35	1.376,55	343,55	Art. 17 Codice Strada	